

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 25 luglio 2025, n. 200

Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di San Marco in Lamis (FG) , Masseria San Chirico, di potenza nominale prevista pari a 46,28988 MW, nonché delle opere ed infrastrutture connesse, ricadenti nel Comune di San Marco in Lamis (FG).

Proponente: Iberdrola Renovables Italia S.P.A., con sede legale al Piazzale dell'Industria n. 40, 00144 Roma, Cod. Fis. e P. IVA 06977481008.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
 2. è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

RILEVATO CHE:

- La società istante **Iberdrola Renovables Italia S.P.A** (di seguito per brevità la Società o il Proponente) richiedeva a questa Regione, con nota del 31/01/2022, acquisita al prot. n. 858 del 01/02/2022, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione unica (di seguito anche A.U.) alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di San Marco in Lamis (FG) , *Masseria San Chirico*, di potenza nominale prevista pari a 46,28988 MW, nonché delle opere ed infrastrutture connesse sulla Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "*Innanzi*", previo ampliamento della stessa e realizzazione dei raccordi di entra-esce alla linea RTN 150 kV "*Foggia – San Giovanni Rotondo*"(Preventivo di connessione TERNA SPA - Codice Pratica: 202000246);
- La società TERNA S.p.A., in ordine alle opere di connessione (Codice Pratica: 202000246), con nota prot. TERNA/P20200036566 del 17.06.2020 comunicava che "*la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Innanzi", previo ampliamento della stessa e realizzazione dei raccordi di entra-esce alla linea RTN 150 kV "Foggia – San Giovanni Rotondo".*" in data 15/06/2023 TERNA con la nota prot. TERNA/P20230063064 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete, informando inoltre che: "*non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo; al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 201901183 della società SINERGIA GP10 S.R.L., codice pratica 202000196 della società SISTEMI ENERGETICI S.P.A., e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare*";
- Con nota prot.n. 7265 del 27/07/2022, questa Sezione procedeva a riferire gli esiti delle valutazioni della documentazione caricata da codesto proponente sul portale regionale denominato Sistema Puglia, e, avendo riscontrato la presenza di anomalie formali, inviava nota di richiesta integrazioni, riscontrata dalla società proponente con pec del 25/08/2022, acquisita in pari data al prot. della Sezione Transizione Energetica n. 8227.
- Con nota prot.n. 9131 del 15/09/2022, la scrivente Sezione, dopo avere esaminato la documentazione integrata di cui alla nota 8227 del 25/08/2022, inviava un'ulteriore richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità dell'istanza, riscontrata parzialmente con pec del 29/09/2022, acquisita in pari data al prot.n. 9725.
- Con nota del 22/06/2023, acquisita dalla Sezione scrivente in pari data al prot. n.10278, la proponente trasmetteva il benestare del Gestore di Rete Terna S.p.a della documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione di cui al Codice di Rete, del Gestore di Rete Terna S.p.a..
- Con nota prot.n. 12203 del 21/08/2023, questa Sezione chiedeva al proponente di completare il caricamento della documentazione a riscontro della nota prot.n. 9131 del 15/09/2022 sul portale di Sistema Puglia; il proponente con nota prot. n 12294 del 28/08/2023, comunicava l'avvenuto caricamento della predetta documentazione.
- Con nota prot. n.31402 del 19/02/2024, acquisita al prot. n.100319 del 26/02/2024, il MASE trasmetteva l'esito della procedura di VIA per effetto del Decreto Direttoriale n. 57 del 15 febbraio 2024 in cui si riportava "*È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, denominato "San Chirico", di potenza nominale pari a 47,848 MWp da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (FG) e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2"....." Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 129 del 09/02/2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.*"
- Con nota prot n. 127019 del 12/04/2024, questa Sezione inviava al proponente "*Comunicazione*

sospensione termini del procedimento e riapertura Portale Sistema Puglia“ con richiesta di aggiornamento della documentazione sulla piattaforma regionale, riscontrata dalla società con nota del 27/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 0156249/2024, in cui si comunicava l'avvenuto caricamento della documentazione richiesta su Sistema Puglia.

- Con nota Protocollo N. 0163133/2024 del 02/04/2024, questa Sezione, comunicava l'avvio formale del procedimento e convocava per il giorno 14/05/2024 la Conferenza dei Servizi (di seguito anche CdS) in modalità simultanea e da remoto.
- La società provvedeva a caricare sul Portale Regionale Sistema Puglia, la documentazione e gli elaborati necessari relativi agli adempimenti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) - Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica, rif. nota del 02/09/2020, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 *“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”*.
- La società provvedeva a caricare sul Portale Regionale Sistema Puglia., la documentazione relativa agli adempimenti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) - Divisione III- Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise- Settore III, relativamente all'elettrodotto MT, allegando gli elaborati necessari richiesti unitamente all'Attestato di conformità che certifica che” *l'elettrodotto è stato progettato in cavo cordato ad elica e quindi rientra nella disciplina di cui all'art. 56, comma 3, D.lgs 01.08.2003, n. 259 e s.m.i.”*.
- Con nota del 05/06/2024, acquisita al Protocollo N. 0271485/2024 di questa Sezione, la società trasmetteva il link per scaricare l'elaborato *“Studio fenomeni di abbagliamento e circolazione aerea”*, allegato al presente verbale, che riscontrava le richieste espresse con la nota M_D ABA001 REG2024 0020196 26-04-2024 dal Comando Scuole 3° Regione Aerea dell'Aeronautica Militare.
- La società ha riscontrato la richiesta avanzata da parte della Sezione scrivente, emersa durante la seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2024, di integrare la documentazione relativa alla connessione elettrica, ed in particolare gli elaborati relativi al progetto di ampliamento della stazione Elettrica cui l'impianto verrà collegato.
- Con nota Protocollo N.0358597/2024 del 15/07/2024, veniva trasmesso il verbale della CdS del giorno 14/05/2024, unitamente alla nota di trasmissione del verbale.
- Con nota Prot. N.15559 del 31/07/2024, acquisita in pari data al Protocollo N. 0389897/2024, Comune di San Marco in Lamis (FG), comunicava l'esito della *“DETERM. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUI AL VERBALE N. 30 DEL 30.07.2024 PROT. 15487 per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione”* in cui il Comune concludeva *“Pertanto, ai fini del rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia, si invita la società committente ad acquisire, per la zona interessata dal buffer richiamato “area di rispetto delle componenti culturali e insediativa”, ad acquisire per preliminarmente il Nulla Osta previa l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici delle province di BAT e Foggia”*.
- Con nota acquisita dalla Sezione scrivente al Protocollo N. 0404041/2024 dell'08/08/2024, la società riscontrava la nota del Comune di San Marco in Lamis Prot. N.15559 del 31/07/2024, acquisita in pari data al Protocollo N. 0389897/2024, invitando l'amministrazione locale ad *“adottare il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 NTA, sulla base del parere favorevole già reso dalla Commissione paesaggio, dal momento che lo svolgimento della procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'Allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023 e l'acquisizione del parere della Soprintendenza competente in materia di tutela del patrimonio culturale, formano oggetto di una apposita prescrizione del decreto di VIA da adempiere in fase di ottemperanza.”*.
- Con nota Protocollo N. 0454518/2024 del 19/09/2024, la società forniva riscontro alla nota n. 0093948.22-05-2024 della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, allegando la dichiarazione di verifica del tecnico incaricato.
- Con nota Protocollo N. 0457288/2024 del 23/09/2024, la società sollecitava ENAC a esprimere il proprio parere di competenza, avendo la società provveduto, in data 06/05/2024, a fornire l'integrazione

documentale richiesta dalla Direzione Territoriale Puglia Basilicata dell'ente stesso, con nota prot. n. ENAC-APB-09/04/2024-0050129-P.

- Con nota Prot.N.0488121-2024 del 08/10/2024, la Sezione scrivente convocava per il giorno 23/10/2024 la riunione di Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza.
- Con nota dell'11/10/2024, acquisita in pari data al Protocollo N. 0497326/2024, la società trasmetteva la Proposta misure compensative per il Comune di San Marco in Lamis, unitamente al Nulla Osta di ENAC.
- Con nota del 04/12/2024, acquisita in pari data al Protocollo N. 0601659/2024, la società proponente trasmetteva il verbale sottoscritto dal legale rappresentante della Società e informava del caricamento su Sistema Puglia, avvenuto in data 30/10/2024, della documentazione richiesta nel corso della seduta della conferenza di servizi.
- Questa Sezione regionale, con la nota prot. N.0625066/2024 del 16/12/2024 trasmetteva il verbale di chiusura dei lavori della **Conferenza di Servizi decisoria** tenutasi il giorno 23/10/2024, nel quale si precisava che:
 - *In riferimento alle misure di compensazione, si prende atto del parere pervenuto dal Comune di San Marco in Lamis Prot_Par 0018582 del 20-09-2024 - Allegato W37D456_Proposta misure compensative Comune di San Marco in Lamis.*
 - *In merito all'autorizzazione paesaggistica, la Sezione scrivente prende atto del parere pervenuto dal Comune di San Marco in Lamis, Prot_Par 0020875 del 22-10-2024 - Documento ACCERT. COMPATIB. PAESAGGISTICA N. 05 DEL 22-10-2024 IBERDOLA, che risulta di segno prevalentemente positivo e riporta la seguente prescrizione: Non dovrà essere seguita alcuna lavorazione; non dovrà essere installato alcun modulo fotovoltaico e relativi impianti accessori nell'area interessata dal buffer UCP di "aree di rispetto delle componenti culturali e insediativo-siti storico-culturali e rete dei tratturi" come definito dall'articolo 76-3 con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 82 delle NTA del PPTR. La società dichiara che rispetterà le prescrizioni imposte dall'amministrazione comunale.*
 - *Sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, si chiudono i lavori della stessa rilevando il segno prevalentemente favorevole e si rinvia la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento in oggetto successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della procedura per la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, rientrante fra le incombenze spettanti alla Sezione Transizione Energetica.*
- Con nota Prot. N.0007107/2025 del 08/01/2025, questa Sezione provvedeva a trasmettere la *Richiesta di espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo* alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia.
- Con nota Prot N.0026985/2025 del 20/01/2025, questa Sezione trasmetteva la propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*.
- Con nota prot_Par 0002810 del 14/02/2025, acquisita in pari data al prot. N. 0082354/2025, il Comune di San Marco in Lamis trasmetteva il Certificato di Pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, sull' Albo Pretorio on line al n. 157 del 11.02.2025 istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) dal 11/02/2025 al 13/03/2025 per 30 giorni consecutivi.
- Con nota Prot AOO.C_D643. 29819 del 20/02/2025, acquisita in pari data al Prot. N. 92953/2025, il

Comune di Foggia, trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativa all'impianto in epigrafe, sull' Albo Pretorio on line dal 20/01/2025 al 19/02/2025 al Prot. Gen. n. 10176.

- questa Sezione, con la Protocollo N.0249219/2025 del 12/05/2025 riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.
- Con nota acquisita al Prot.N. 0292687/2025 del 30/05/2025 la Società riscontrava la nota prot. N. 0249219 del 12.05.2025, trasmettendo la documentazione richiesta, finalizzata all'adozione del provvedimento finale di Autorizzazione Unica. Con la stessa nota comunicava di aver aggiornato il progetto alla luce delle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti nel procedimento, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui al parere di compatibilità paesaggistica Prot_Par 0020875 del 22-10-2024 del Comune di San Marco in Lamis, precisando che la suddetta rimodulazione aveva comportato una riduzione di potenza nominale dell'impianto da 47,848 MWp a 46,28988 MWp.
- Con nota acquisita al Prot.N.0340343/2025 del 23/06/2025 la Società comunicava trasmissione della documentazione finalizzata all'adozione del provvedimento finale di autorizzazione unica, unitamente all'atto unilaterale d'obbligo debitamente sottoscritto dal rappresentante legale.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti in Conferenza di Servizi:

- **DECRETO DIRETTOIALE n. 57 del Ministero Dell'ambiente e della Sicurezza Energetica**, trasmessa con nota della Direzione Generale Valutazioni Ambientali Protocollo Nota prot.0031402 del 19/02/2024

“[ID 7711] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l’art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato “San Chirico” di potenza nominale pari a 46.289MWp nel Comune di San Marco in Lamis (FG) e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili al la costruzione e all’esercizio dell’ impianto.

Proponente: IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A..

Notifica Provvedimento.

In merito al procedimento in oggetto, si comunica che in data 15 febbraio 2024 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 57 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Decreto Direttoriale del n. 57 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “[omissis]...decreta È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, denominato “San Chirico”, di potenza nominale pari a 46,28988MWp da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (FG) e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7- bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.”

Il testo integrale del provvedimento, corredata dal parere della Commissione Tecnica PNRRPNIEC n. 129 del

09/02/2023, che ne costituisce parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8254/12130>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/978485>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/978486>

- **Snam Rete Gas, nota EAM80674 prot. 108 04/04/2024**

“Con riferimento alla Vostra nota Protocollo N.0163133/2024 del 02/04/2024, Vi comunichiamo che sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”.

- **ENAC, nota Prot 0138533-P del 24/09/2024**

“Valutazione Fotovoltaico di proprietà di nel Comune di San Marco in Lamis (FG), Località San Chirico - MWEB_2023_1318 Ver.1 Comunicazione conclusione del procedimento ex art. 2 co.1 L. 241/90. Riferimenti:

A) ENAC-PROT-24/08/2023-0109888-A

B) MWEB_2023_1318 Ver.1

C) Parere ENAV prot. n. 0135581 del 21/11/2023

Si comunica quanto soprafermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di emissione, decorsi i quali senza che l'intervento sia stato ultimato e che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicazione aeronautica, sarà necessario presentare una nuova istanza.”

- **MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD, nota prot. nr. 0013301 – 10/04/2024**

“Posizione: G 1-3/O8 TA (38). Riferimenti:

a) foglio n° 0019743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;

b) foglio n° 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;

c) foglio n° 0163133 in data 02/04/2024 della Regione Puglia.

Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento, come da documentazione progettuale pervenuta allegata al foglio in riferimento c).

- **Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio –Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota PROT.N.0163133/2024 del 23/04/2024**

“Ricorre il caso della nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021: “In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze cui progetti non interessano immobili di proprietà regionali, alla cui tutela domiciale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nella individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il catalogo patrimoniale regionale.

Si comunica, dunque di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento dei procedimenti in oggetto in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali questa sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge Regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 “regolamento per l'uso dei beni immobili e regionali”.

Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it””

- **Comando Scuole A.M./3[^] Regione Aerea**, nota Prot. REG2024 0020196 del 26/04/2024

“Riferimento: fgl. prot. n. 0163133/2024 del 02.04.2024.

1. In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con il foglio in riferimento, afferente al procedimento autorizzativo in titolo, si rende noto di aver rilevato che l'intervento proposto ricadrebbe nell'impronta sul territorio delle superfici di rispetto dell'aeroporto militare di Amendola, in particolare della sua superficie conica (CS).

2. Al riguardo, tenuto conto che gli impianti fotovoltaici, essendo composti da superfici potenzialmente riflettenti, possono costituire un pericolo per la navigazione aerea, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 710, lett. ‘c.’, del Codice della navigazione, si ritiene necessario sottoporre l'intervento ad apposita istruttoria, in coerenza con le linee guida dell'ENAC relative alla verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, al fine di escludere fenomeni di abbagliamento a scapito dei piloti e degli operatori del traffico aereo operanti nel predetto aeroporto militare.

3. Per quanto sopra esposto, la documentazione relativa al procedimento dovrà essere integrata con un apposito studio analitico (che, a titolo esemplificativo, potrà essere sviluppato utilizzando gli strumenti del portale www.forgesolar.com, approvati dalla FAA statunitense) e da una relazione esplicativa dei risultati ottenuti, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri l'insussistenza dei paventati fenomeni di abbagliamento.”

- **ANAS, nota PROTOCOLLO - CDG - ANAS S.P.A.** NR: 360949 - DEL 30/04/2024

“Con riferimento alla vostra nota Prot. Puglia/AOO numero 163133 del 02/04/2024 pervenuta tramite pec, con Prot. ANAS-CDG-0277445-I del 03/04/2024, esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le strade statali di nostro competenza, né, tanto meno le fasce di rispetto previste dal codice della strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas Spa non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione”

- **COMANDO VIGILI DEL FUOCO – FOGGIA** nota Prot. NR: 66744 - COM-FG del 06/05/2024

“Si riscontra la convocazione di questo Comando alla Conferenza di Servizi indetta con nota rubricata agli atti in data 03.04.2024 al prot. n° 4879 per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto richiamato in epigrafe.

Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricoprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.

Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi.

La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza in bollo e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Sul punto si evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi.”

Considerato che la società durante la seduta CdS del 14/05/2025, come da nota di trasmissione di suddetto verbale CdS Prot. N.0358597/2024 del 15/07/2024, dichiarava relativamente al parere COM-FG.REGISTRO UFFICIALE.2024.0006674 Prot. N. 0213851.2024 del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia ed in particolare alla classificazione in esso contenuta, che l'impianto in oggetto rientra nella categoria B e confermava che in fase di progettazione esecutiva provvederà ad adempiere alle disposizioni richiamate nel parere COM-FG.REGISTRO UFFICIALE.2024.0006674 e a richiedere nuovamente l'espressione da parte dell'Ente, questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture** SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota Protocollo N.0235933/2024 del 17/05/2024

“In riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito alla convocazione di Conferenza di Servizi da parte di codesto Servizio, giusta nota prot. 0163133 del 02/04/2024, si riscontra quanto segue.

Dall’analisi degli elaborati progettuali pubblicati all’indirizzo web <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, non si rilevano interferenze dirette dell’impianto di produzione in valutazione con aree del Demanio Armentizio.

Si comunica, pertanto, che per la realizzazione del progetto il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.”

- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Divisione X** - Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale, Napoli, nota prot. n. 0093948 del 22/05/2024 (acquisita al Prot.N.0243276/2024 del 22/05/2024 richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, considerato che:

- La Società ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia, in data 30/12/2020, la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale, *“l’Arch. Antonio Demaio, progettista dell’impianto indicato in oggetto, dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS- UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-perlinee-elettriche-e-impianti> alla data dell’20/09/2021.*

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.”, questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Comando Militare Esercito “Puglia”,** nota Prot. n REG2024 0017987 22-07- 2024

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- *ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA;*
- *TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,*

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare i l rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GENBST- 001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

- Comune di San Marco in Lamis (FG) – nota prot. n. 0020875 del 22-10-2024, Accertamento Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art 91 delle NTA del PPTR.

“Documento ACCERT. COMPATIB. PAESAGGISTICA N. 05 DEL 22-10-2024 IBERDOLA, che risulta di segno prevalentemente positivo e riporta la seguente prescrizione: Non dovrà essere seguita alcuna lavorazione non dovrà essere installato alcun modulo fotovoltaico e relativi impianti accessori nell’area interessata dal buffer UCP “aree di rispetto delle componenti culturali e insediativo-siti storico- culturali e rete dei tratturi” come definito dall’articolo 76-3 con le misure di salvaguardia di cui all’articolo 82 delle NTA del PPTR.”

- **Comune di San Marco in Lamis (FG)** – nota prot. n. 0020905 del 22-10-2024, Comunicazione interferenze tra attività estrattive e Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili.

“Con riferimento alla procedura in oggetto, considerato che non risultano essere stati autorizzati attività estrattive in tale zona, si escludono interferenze tra le attività estrattive ed il progetto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto dalla società Iberdrola renovables Italia Spa”

- **Comune di San Marco in Lamis (FG)** – nota Prot_Int 0020855 del 22-10-2024 - Documento CONFORMITA' URBANISTICA IBERDROLA.

“OMISSIS....” trattandosi di un intervento soggetto ad Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia, si sottolinea che il rilascio della stessa, i sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e ss.mm.ii, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico per quanto sopra evidenziato, si ritiene che la conformità urbanistica dell’intervento, i sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 387 e sssimi, sia condizionata al rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia”

- **Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata** – nota Prot AGDPUB01_16087_2024_322 del 30/08/2024.

“Dall’analisi della documentazione di progetto disponibile sul sito web www.sistema.puglia.it e, in particolare dal piano particolare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall’intervento è presente una particella intestata a “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze” (Comune di San Marco in Lamis, Fg 135 plla 80), una partcella intestata a “Demanio Pubblico dello Stato” (Comune di San Marco in Lamis, Fg 134 plla 290), oltre ad altre particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica. In seguito agli accertamenti effettuati da questa Direzione Regionale, si è potuto appurare che gli immobili intestati alla “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze” e al “Demanio Pubblico dello Stato” sono stati acquisiti al Demanio dello Stato – Ramo Bonifica (vedi note di trascrizione in allegato). Pertanto, per tutti gli immobili intestati al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, si rappresenta che il parere finalizzato all’esecuzione dell’opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata ai sensi del R.D. n. 215/1933.”

- **Comune San Giovanni Rotondo**, nota Prot 0034731 del 10/10/2024

“In riferimento alla pratica in oggetto riportata ed acquisita al protocollo di questo ente al numero 344449 del 8/10/2024, si comunica alla S.V., che pur esistendo l’Associazione dei comuni San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano garganico delegata all’espressione della competenza paesaggistica ai sensi della DGR 355 del 7/03/2013, il provvedimento di competenza paesaggistica nell’ambito della conferenza di servizio da tenersi il 23 ottobre c.a., sarà espresso dal comune di San Marco in Lamis.”

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali -DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI E L’Operatività territoriale- Ufficio Operativo territoriale per l’area territoriale Sud**, nota Prot. n. 74588 del 17/10/2024.

“Se per la realizzazione dell’intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli

dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risultati tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»")...Omissis...

" Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostadale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia.

Con riferimento al sopra richiamato parere, considerato che la Società ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia, Riscontro alla nota ANSIFA #74588 del 17/10/24, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46-47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445), in cui " Arch. Antonio Demaio nato a RICGNANO GARGANICO prov. FG, il 04 Luglio 1964 e residente in Piazza Mercato, 46 – FOGGIA (C.F. DMENTN64L04H287H) iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia n. 492, Sezione A, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al progetto in oggetto di proprietà della Ditta Iberdrola Renovables Italia S.P.A. Piazzale dell'Industria 40, 00144 Roma, Cod. Fis. e P. IVA 06977481008, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni DICHIARA Che le opere necessarie all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui in oggetto e le relative opere di connessione alle reti Terna non interessano alcuna infrastruttura stradale e ferroviaria di interesse nazionale come richiamate nella nota ANFISA richiamata in oggetto", questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- ASL Foggia, nota Prot. AFG-0116088-2024 del 04/11/2024

Omissis.. "Vista la documentazione gli elaborati progettuali, prodotti dalla ditta proponente e disponibili sul sito istituzionale, per quanto di competenza di questo servizio, si esprime fra parere favorevole per gli aspetti igienico sanitari, e il riferimento all'esecuzione del progetto in oggetto indicato così come descritto negli elaborati visionati, alle condizioni di seguito riportate.

Preliminarmente si evidenzia che la ditta dovrà adottare tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare impatti dannosi per la salute dei frequentatori delle aree ricettive più vicine, precisando che il tutto dovrà avvenire sia durante la fase di cantierizzazione sia durante la fase di esercizio. In particolare:

- a. vengano attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare tutte quelle diffusioni inquinanti presenti e prodotte dall'attività sia durante la fase di cantierizzazione sia durante la fase di esercizio.
- b. L'umidificazione ed i sistemi di contenimento delle polveri dovranno essere rafforzati in occasione

- di condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità, inoltre dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi di uscita dal cantiere di trasportare polvere sulla pubblica via.*
- c. *vengano monitorati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla relativa relazione descrittiva del piano di monitoraggio redatta dalla ditta proponente, le emissioni inquinanti presenti e originate dall'attività.*
- d. *Vengano messe in atto tutte quelle misure necessarie a salvaguardare la salute pubblica da eventuali pericoli derivanti dall'attività.*
- e. *In merito alla tutela della salute pubblica dall'esposizione a campi elettromagnetici e alle emissioni rumorose, si rimanda alle relazioni previsionali sull'impatto dei campi elettromagnetici e sull'impatto acustico, le redatte dalla ditta proponente. A seguito della messa a regime della fase di cantierizzazione Durante la fase di esercizio dovranno essere effettuate verifiche che dimostrino il rispetto dei parametri fissati:*
- *per i campi elettromagnetici della legge 22/02/2001 numero 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi magnetici, elettrici elettromagnetici", dal dpcm 08/07/2003 "fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti e dal DM 29/05/2008, approvazione della metodologia di calcoli per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti.*
 - *Per le emissioni acustiche della legge 26/10/1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico "e dalla legge regionale 12 febbraio 2002 numero 3" norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.*
- f. *Per quanto concerne il sistema di gestione delle acque meteoriche si sottolinea il rispetto dell'articolo 113 del decreto legislativo 03/04/2016 numero 152 e SMI th tra parentesi codice dell'ambiente-acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia parentesi e del RR 09/12/2013 numero 26 parentesi disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo numero 152 del 2006 e s.m.i..*
- g. *Venga stipulato un contratto di convenzione con ditta autorizzata al prelievo delle acque reflue e fanghi per il successivo smaltimento.*
- h. *Venga realizzata così come previsto dal nella documentazione redatta dalla ditta proponente, un sistema una sistemazione del Verde perimetrale, al fine di ridurre l'impatto visivo dell'impianto stesso. I punto siano previsti strutture e servizi per gli addetti nella fase realizzativa, (mensa, servizi eccetera) eccetera, dotati di sufficienti quantità attività d'acqua idonee al consumo umano;*
- a. *siano attuate, durante la fase di cantierizzazione tutte le procedure di smaltimento e recupero del materiale di scavo, secondo quanto previsto nel piano di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo, redatto dalla ditta proponente ai sensi del DPR 13/06/2017 n. 120, nonché le procedure previste dalla relazione sulla dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi, sempre nella medesima ditta. Si rammenta inoltre l'ottemperanza agli adempimenti che il decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. impone in capo al datore di lavoro.*

Il presente parere a valenza igienico sanitario appunto sono fatte Salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri enti interessati al presente procedimento per gli aspetti di propria competenza"

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana- Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot N.0128781/2025 del 11/03/2025**

"Si fa riferimento alla nota prot. n. 625066 del 16.12.2024, acquisita al prot. n. 629686 del 18/12/2024 e assegnata allo scrivente Servizio il 12/02/2025, relativa alla procedura in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25/08/2021 (che ad ogni buon fine si allega alla presente).

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25/08/2021."

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana- Sezione Urbanistica** - Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota Prot n. 10152 del 25/08/2021

"Si fa riferimento ai procedimenti in materia ambientale e a quelli relativi alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, tra cui VAS- VIA-AIA-VINCA VIP ecc. di cui alle specifiche normative di riferimento (ad es. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ecc.).

Al riguardo, si ribadisce che, in relazione ai procedimenti autorizzativi di cui sopra, la normativa in materia di usi civici non contempla il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, sia pure nell'ambito di Comitati V.I.A./A.I.A. ecc., ma afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98.

Sebbene quanto sopra sia stato più volte chiarito e ribadito, lo scrivente Servizio continua ad essere coinvolto per i procedimenti di cui all'oggetto, senza la suddetta richiesta di attestazione e, in alcuni casi, anche per Comuni che, secondo quanto indicato nelle istanze trasmesse, risultano compresi nell'elenco di quelli non gravati da usi civici (si rammenta che detto elenco è stato pure allegato a precedente nota con la quale si comunicava, tra l'altro, che lo stesso è consultabile e scaricabile dal sito web della Regione al seguente link: <https://www.regione.puglia.it/web/usi-civici/comuni>).

Considerato quanto sopra, al fine di perseguire concretamente l'obiettivo dello snellimento dei procedimenti e della semplificazione dell'azione amministrativa, si invita, ancora una volta, ad interessare lo scrivente Servizio solo per procedimenti relativi a Comuni non compresi nel suddetto elenco, allegando apposita istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, recante puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e dalle opere connesse, al fine di consentire al Servizio scrivente il rilascio della suddetta attestazione.

A tal proposito, si rammenta che le terre gravate da uso civico, disciplinate dalla legge speciale (L. n. 1766/1927), non possono essere sottoposte a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa Amministrazione regionale, non sono espropriabili, e ai sensi dell'art. 3 della L. n.168/2017 non sono alienabili, divisibili, usucapibili.

La particolarità del regime a cui sono sottoposti i beni in esame determina altresì che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico ne vieta ogni circolazione (secondo giurisprudenza consolidata).

Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare le doverose ricerche documentali al fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l'eventuale mancato riscontro in alcun modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.

Poiché l'attestazione di cui alla L.R. n. 7/1998, certificando la natura dei terreni interessati dagli interventi proposti, costituisce logico pre-requisito per l'eventuale avvio dei procedimenti in oggetto, appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti, anche a fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell'autorità precedente, ed in particolare del responsabile del procedimento, già in fase iniziale. Tanto eviterebbe il rischio di aggravare inutilmente l'iter procedurale laddove si riscontri poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree interessate che, a termini di legge, sono intangibili e indisponibili fino a che non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al mutamento di destinazione a conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla vigente normativa in materia di usi civici.

Si evidenzia, infine, che laddove i terreni siano gravati da usi civici (e conseguentemente sottoposti anche a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004), l'eventuale realizzazione di interventi a seguito di provvedimento autorizzativo, ovvero di parere endoprocedimentale espresso dai soggetti in indirizzo, comporterebbe l'illegittimità di detti interventi in quanto realizzati in carenza dei presupposti di legge."

Con riferimento al sopra richiamato parere, considerato che la Società in data 16/07/2025 ha trasmesso la nota acquisita al Protocollo N. 0406903/2025, in riscontro alla nota prot N.0128781/2025 del 11/03/2025 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualita' Urbana- Sezione Urbanistica -Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, , contenente la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46-47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445), Asseverazione assenza vincolo demaniale di uso civico terreni in cui " Arch. Antonio Demaio nato a RICGNANO GARGANICO prov. FG, il 04 Luglio 1964 e residente in Piazza Mercato, 46 – FOGGIA (C.F. DMENTN64L04H287H) iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia n. 492, Sezione A, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al progetto in oggetto di proprietà della Ditta Iberdrola Renovables Italia S.P.A. Piazzale dell'Industria 40, 00144 Roma, Cod. Fis. e P. IVA 06977481008, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni DICHIARA Che le aree interessate dall'impianto di cui in oggetto ricadenti nel foglio di mappa 127 del comune di San Marco in Lamis, ai sensi Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm. ii., non risultano gravati da Uso Civico così come riportati nella Verifica di Consistenza operata dalla Regione Puglia Servizio Urbanistica – Ufficio Usi Civici (maggio 2013) e pubblicato sul sito web istituzionale www.sit.puglia.it sezione "Usi Civici" di cui si allega lo stralcio del quadro di unione comunale su cui risulta evidenziata l'area di intervento", questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 3293 del 11/03/2025**

"Questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere:

Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si rileva che l'impianto di energia fotovoltaica si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età medievale.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 727 del 23/01/2023, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta:*

a. *nel blocco 5 dell'area destinata all'impianto in progetto, parzialmente interessata dall'estremo settore settentrionale del complesso di tracce identificato nella VPIA come anomalia aerofotografica n. 1. Tale anomalia è costituita da un ampio complesso di anomalie aerofotografiche leggibili nell'area di Masseria Petrullo, in particolare a N e a S delle strutture di età moderna, di natura perlopiù lineare, riferibili a tracciati stradali di diverso orientamento che si dipartono dall'area occupata dal castrum medievale in prossimità di*

Masseria Petrullo (sito noto SML8). Il Castrum noto come San Chirico, localizzato nell'area della moderna Masseria Petrullo, presenta due fasi di frequentazione: una costituita da una motta, localizzata nell'area occupata dai fabbricati della attuale masseria, ed una seconda fase di espansione verso la pianura;

b. lungo il cavidotto esterno di interconnessione alla stazione di raccolta, tra le località Masseria Petrullo e Masseria Frattarolo, a ridosso della strada di bonifica n.24, dove si trova il villaggio neolitico (sito noto SML9) individuato mediante aerofotointerpretazione. Le tracce permettono di individuare un nucleo circolare di diametro pari a circa 95 m ed alcune tracce di minori dimensioni, associabili ai cosiddetti compounds, nello spazio esterno a questo. Nella stessa area occupata dal sito lo studioso Santo Tinè localizzava in maniera puntiforme due siti, denominati "Petrullo B" (Neolitico antico) e "Petrullo C" (Neolitico medio).

2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.*

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”

- **Comune di San Marco in Lamis (Fg)** nota Prot_Par 0018582 del 20/09/2024 - Allegato W37D456_ Proposta misure compensative Comune di San Marco in Lamis.

OMISSIS... *“Tanto premesso e considerato, la Società, come sopra rappresentata, MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ ad impegnarsi alla attuazione di misure compensative a favore di Codesto Spett.le Comune di San Marco in Lamis, nel rispetto dei criteri dettati dalle Linee Guida. Ed allora, al fine di consentire alla Conferenza di servizi di definire l'entità di tali misure compensative e le modalità della relativa attuazione da parte della Società, perché possano essere indicate nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, la Società sottopone a Codesto Spett.le Comune la seguente PROPOSTA:*

- la Società è disponibile ad assumere l'obbligo di corrispondere annualmente a favore del Comune una somma pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto fotovoltaico, affinché il Comune la utilizzi per realizzare interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, in conformità alle Linee Guida;

- Affinché la misura compensativa non risulti una misura meramente patrimoniale, il Comune, a sua volta, con la sottoscrizione per accettazione della presente, si dichiara disponibile a vincolare la predetta somma, che riceverà annualmente dalla Società, per realizzare, a propria cura e sotto la propria responsabilità, interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, in conformità alle Linee Guida;

Resta inteso che la puntuale disciplina dei rapporti tra il Comune e la Società relativi alla attuazione delle misure compensative (attinenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche alle tempistiche e alla individuazione e comunicazione da parte del Comune degli interventi da realizzare con le somme vincolate e della rendicontazione delle somme a tali fini spese) sarà concordata tra il Comune e la Società a mezzo di apposita convenzione, da sottoscrivere successivamente.”

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- con nota Prot N.0026985/2025 del 20/01/2025 questa Sezione comunicava l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7

e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni territorialmente competenti; con la stessa nota si invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso indicato ed allegato alla stessa nota, comunicando allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione e il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio il presente avviso (compreso gli elaborati allegati e parte integrante dell'avviso) per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;

- il Comune di San Marco in Lamis (Fg) trasmetteva evidenza, con nota acquisita al Prot. N. 0082356/2025 del 14/02/2025 dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio dell'Avviso per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 11/02/2025.
- la Società proponente in data 15/07/2025 (acquisita al Prot. N. 0399680/2025 del medesimo giorno) comunicava che in data 27/01/2025 è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di cui alla sopracitata nota Prot N.0026985/2025 del 20/01/2025 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale, fornendone evidenza;

CONSIDERATO CHE,

- l'impianto è stato collocato in area agricola con la possibilità di integrarlo con la coltivazione agricola e/o l'allevamento al fine di compensare la limitazione del suolo alla coltivazione agricola (rif. decreto direttoriale MASE);
- trova applicazione il comma 2 dell'art.5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);
- con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022: La società proponente, con nota del 11/10/2024 acquisita al prot. n. 497326 di pari data, inviava alla Sezione scrivente, la bozza di accordo sottoscritto con l'Amministrazione Comunale di San Marco in Lamis (FG), e acquisito al protocollo Comunale n. 0018582 del 20/09/2024 - *Allegato W37D456_Proposta misure compensative Comune di San Marco in Lamis*, in cui la società proponente manifestava la disponibilità a riconoscere al Comune, e quindi nell'interesse della collettività, le seguenti misure di compensazione per la realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, in riferimento alla soluzione di connessione (**Codice Pratica 202000246**) si rappresenta che la Società ha depositato, per il tramite del portale telematico regionale Sistema Puglia:

- in data 25/02/2020 la Iberdrola Renovables Italia S.p.A. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 46,994 MW nel Comune di San Marco in Lamis (FG);
- in data 17/06/2020 con lettera prot. TERNA/P20200036566 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Innanzi", previo ampliamento della stessa e realizzazione dei raccordi di entra-esce alla linea RTN 150 kV "Foggia – San Giovanni Rotondo";
- in data 06/08/2020 la Iberdrola Renovables Italia S.p.A. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 26/05/2023 con lettere prot. TERNA/A20230055806; prot. TERNA/A20230055811; prot. TERNA/A20230055826; prot. TERNA/A20230055842 e prot. TERNA/A20230055849 la Iberdrola Renovables Italia S.p.A. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione.
- in data 15/06/2023 TERNA con lettera prot. TERNA/P20230063064 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- la comunicazione di Terna S.p.A. GRUPPO TERNA/P20200036566-17/06/2020 (Codice Pratica

202000246) con la quale il Gestore di rete ha trasmesso il Preventivo di connessione alla rete MT per l'impianto di generazione da fonte rinnovabile fotovoltaica da 46,994 MW sito in San Marco In Lamis (Fg).

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con nota acquisita al Prot.N.0292687/2025 del 30/05/2025, ha consegnato:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato nell'apposita sezione del Portale Sistema Puglia “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota N.0249219/2025 del 12/05/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere **favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha fornito evidenza delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 19/06/2025 ha sottoscritto nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 1901 del 19/12/2022;

- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota Protocollo N. 0381960/2025 del 08/07/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, successivamente registrato con il numero N. Rep. 026708 del 04/07/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione antimafia liberatoria, Prot PR_RMUTG_Ingresso_0273101_20250626, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata in data 26/06/2025.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di 46,28988 MW, sito nel Comune di San Marco in Lamis (FG) , località *Masseria San Chirico*. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è 46,994 MW, come da Benestare Codice Pratica 202000246;
- linea MT in cavo interrato per il collegamento tra l'impianto e la Sottostazione Elettrica Utente 20/150 kV;
- linea AT in cavo interrato tra la sottostazione elettrica utente 20/150kV e la SSE elettrica di smistamento 150kV della RTN denominata "innanzi" previo ampliamento della stessa e realizzazione dei relativi raccordi in entra-esce all'elettrodotto 150kV "foggia- San Giovanni Rotondo";
- Sottostazione Elettrica Utente 20/150 kV "Innanzi" in cui avviene la trasformazione di tensione tra 20 kV (media tensione) e 150 kV (alta tensione), ubicata nel territorio comunale di San Marco in Lamis (FG);
- apparecchiature per il collegamento del cavo AT in arrivo all' ampliamento della stessa e realizzazione dei raccordi di entra-esce alla linea RTN 150 kV "Foggia – San Giovanni Rotondo";
- infrastrutture connesse strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali"

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretto • indiretto • <input checked="" type="checkbox"/> X neutro • non rilevato

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

ing. Francesco CorvaceIL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;

- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. n. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;"
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. n. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia*

da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoporsi alla normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- in ordine alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con **Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali di cui al prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000057.15-02-2024** esprimeva "giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, denominato "San Chirico", di potenza nominale pari a 46,28988MWp da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (FG) e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e, fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2" ovvero che "*Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della PNRR-PNIEC, n. 129 del 09/02/2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere*".
- In merito **all'autorizzazione Paesaggistica**, la Sezione scrivente ha preso atto del parere pervenuto dal Comune di San Marco in Lamis, Prot_Par 0020875 del 22-10-2024 - Documento ACCERT. COMPATIB. PAESAGGISTICA N. 05 DEL 22-10-2024 IBERDOLA, che risulta di segno prevalentemente positivo e riporta la seguente prescrizione: "*Non dovrà essere seguita alcuna lavorazione; non dovrà essere installato alcun modulo fotovoltaico e relativi impianti accessori nell'area interessata dal buffer ucp vi "aree di rispetto delle componenti culturali e insediative-siti storico-culturali e rete dei tratturi" come definito dall'articolo 76- 3 con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 82 delle NTA del PPTR*".
- la comunicazione, Prot. N.0249219/2025 del 12/05/2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- con nota acquisita al Prot.N. 0292687/2025 del 30/05/2025 la Società riscontrava la nota prot. N. 0249219 del 12/05/2025, recependo le prescrizioni di cui al parere di compatibilità paesaggistica Prot_Par 0020875 del 22-10-2024 rilasciato dal Comune di San marco in Lamis,, provvedendo alla rimodulazione dell'impianto riducendone la potenza da 47,848 MWp a 46,28988 MWp;
- l'impianto è stato collocato in area agricola con la possibilità di integrarlo con la coltivazione agricola e/o l'allevamento al fine di compensare la limitazione del suolo alla coltivazione agricola (rif. decreto direttoriale MASE);
- trova applicazione il comma 2 dell'art.5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);
- richiamata in particolare la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 239/2004.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla Iberdrola Renovables Italia S.P.A. in data 19/06/2025;
FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Iberdrola Renovables Italia S.P.A.** ha depositato, in data 30/05/2025, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi", il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di 46,28988 MW, sito nel Comune di San Marco in Lamis (FG) , località *Masseria San Chirico*;
- la **Iberdrola Renovables Italia S.P.A.**, in conformità con il Piano Preliminare di Utilizzo, dovrà trasmettere ad ARPA Puglia, ex art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamate in atti.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota Prot N.0249219/2025 del 12/05/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Iberdrola Renovables Italia S.P.A., Piazzale dell'Industria n. 40, 00144 Roma, Cod. Fis. e P. IVA 06977481008** dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di 46,28988 MW, sito nel Comune di San Marco in Lamis (FG) , località *Masseria San Chirico*. La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è 46,994 MW, come da Benestare Codice Pratica 202000246;
- linea MT in cavo interrato per il collegamento tra l'impianto e la Sottostazione Elettrica Utente 20/150 kV;
- linea AT in cavo interrato tra la sottostazione elettrica utente 20/150kV e la SSE elettrica di smistamento 150kV della RTN denominata "innanzi" previo ampliamento della stessa e realizzazione dei relativi raccordi in entra-esce all'elettrodotto 150kV "foggia- san Giovanni Rotondo";

- Sottostazione Elettrica Utente 20/150 kV "Innanzi" in cui avviene la trasformazione di tensione tra 20 kV (media tensione) e 150 kV (alta tensione), ubicata nel territorio comunale di San Marco in Lamis (FG);
- apparecchiature per il collegamento del cavo AT in arrivo all' ampliamento della stessa e realizzazione dei raccordi di entra-esce alla linea RTN 150 kV "Foggia – San Giovanni Rotondo";
- infrastrutture connesse strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Iberdrola Renovables Italia S.P.A.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente a queste ultime (opere connesse), laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. N.0249219/2025 del 12/05/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di acquisizione della documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011, ostante o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgomberate da qualsiasi residuo le aree dell’impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L’adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini

della plena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 40 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso
 - alla Segreteria della Giunta;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni, qualora disposte:
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica; Servizio Usi civici;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche
 - Servizio Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Provincia di Foggia – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale;
 - All'Aeronautica, Comando 3 Regione Aerea;
 - Arpa Puglia- DAP Foggia;
 - Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia;
 - al Comune di San Marco in Lamis (FG);
 - a ENAC;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a E-distribuzione S.p.A.;

- alla Iberdrola Renovables Italia S.P.A., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore

Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace